



COMUNE DI LAMPORECCHIO -

PROVINCIA DI PISTOIA - C.F. 00300620473

**UFFICIO AREA URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Piazza Francesco Berni n. 1 – 51035 Lamporecchio (PT)

ORDINANZA n. 69 DEL 27/06/2022

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 10% del volume e di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro all'interno ed all'esterno dello Stadio Comunale "I Giardinetti".

IL SINDACO

RITENUTO necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione calcistica denominata "Torneo dei Rioni" che si svolgerà all'interno dello Stadio Comunale "I Giardinetti" a partire dal 27/06/2022 fino 29/07/2022;

CONSIDERATO:

- che il consumo di bevande alcoliche di elevata gradazione durante lo svolgimento degli incontri di calcio può favorire la commissione di condotte violente e/o di nocimento per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- che l'introduzione nell'impianto sportivo di bottigliette di vetro può dar luogo ad episodi di violenza mediante il lancio o l'uso improprio delle stesse;

RITENUTO necessario, durante il periodo di svolgimento del torneo dei rioni, per i suesposti motivi, limitare la somministrazione di bevande alcoliche applicando il divieto di somministrazione e vendita di bevande che abbiano un contenuto alcolico superiore al 10% del volume, oltre a disporre il divieto di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro, a tutti gli esercizi pubblici ubicati all'interno e nelle immediate adiacenze dello Stadio "I Giardinetti" e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande all'esterno della predetta struttura;

ATTESA la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. nel suo complesso;

VISTI gli artt. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e s.m.i:

ORDINA

1. Il **DIVIETO ASSOLUTO**, a tutti gli esercizi pubblici ubicati all'interno e nelle immediate adiacenze dello Stadio "I Giardinetti" ed agli eventuali venditori ambulanti autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande all'esterno della predetta struttura, di:
 - **vendita e somministrazione di bevande che abbiano un contenuto alcolico superiore al 10% del volume;**
 - **vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro;**nelle giornate in cui si disputano gli incontri di calcio del "Torneo dei Rioni" in programma nel periodo tra il 27 Giugno ed il 29 Luglio 2022.
2. E' fatto altresì divieto a chiunque di introdurre bottiglie di vetro di qualsiasi genere all'interno dello Stadio comunale.

DA'ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è comunicata al Prefetto della Provincia di Pistoia, ai sensi dell'art. 54 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e **fino al 29 luglio 2022 compreso;**
- sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689.

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. del 02/07/2010, n. 104 (recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo) oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art 8 del D.P.R. del 24/11/1971, n. 1199."

Dalla Residenza Municipale, addì 27 Giugno 2022

IL SINDACO
f.to Alessio Torrigiani